


I REGOLAMENTI PROVINCIALI:
N. 90



PROVINCIA DI PADOVA

*REGOLAMENTO SULLE MODALITA', TEMPI
DI RIVERSAMENTO E RENDICONTAZIONE
DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE
DELL'AMBIENTE DI CUI ALL'ART. 19 DEL D.LGS.
N. 504/1992 (TEFA).*

Adottato con D.C.P. in data 28/9/2018 n. 20 di reg.

SOMMARIO

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Gestione del tributo TEFA

Art. 3 Modalità e tempi di versamento

Art. 4 Ritardato/omesso versamento

Art. 5 Somme provenienti dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca

Art. 6 Modalità di rendicontazione

Art. 7 Rimborsi

Art. 8 Dilazioni di pagamento

Art. 9 Comunicazioni variazioni

Art. 10 Entrata in vigore

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/199, disciplina il tributo denominato “TEFA” per quanto non espressamente previsto dal D.Lgs. n. 504/1992 e da altre disposizioni di legge, e si applica nel caso in cui i Comuni gestiscano la tassa/tariffa raccolta rifiuti in proprio ovvero tramite soggetto gestore stabilendo le modalità operative di riversamento alla Provincia di Padova, nonché le relative attività connesse di rendicontazione da parte dei soggetti riscuotitori.

ART. 2 – GESTIONE DEL TRIBUTO TEFA

1. I Comuni, nella propria piena autonomia gestionale, possono riscuotere direttamente la tassa raccolta rifiuti TARI e conseguentemente il tributo TEFA correlato, ovvero adempiere all'obbligazione di riscossione avvalendosi di soggetti terzi da loro incaricati.

2. I Comuni devono informare la Provincia di Padova dell'affidamento a soggetto terzo dell'incarico del riversamento del TEFA, fatta salva l'obbligazione legale che resta sempre in capo al Comune stesso, e trasmettere copia della convenzione/contratto di affidamento.

3. Il riversamento del TEFA alla Provincia di Padova viene effettuato direttamente dal Comune, al netto della contestuale commissione dello 0,30% delle somme riscosse, come previsto dall'art. 19,

comma 5, del D.lgs. n. 504/1992.

4. Ai soggetti incaricati dal Comune spetta un compenso dell'1% sulle somme riscosse e rendicontate comprensivo della commissione dello 0,30%;

5. I soggetti, di cui al comma 4, trattengono, al momento del riversamento del TEFA alla Provincia di Padova, il compenso complessivamente spettante da assoggettare ad IVA.

6. I Comuni devono, in caso di affidamento a terzi, rendere operativi i contenuti del presente regolamento anche nei confronti del soggetto affidatario del servizio.

ART. 3 - MODALITÀ E TEMPI DI VERSAMENTO

1. Il periodo di riferimento per la maturazione del presupposto del credito TEFA è il bimestre solare.

2. Scaduto il bimestre di riferimento, entro il secondo mese successivo i Comuni, o i soggetti dagli stessi incaricati, riversano al Tesoriere della Provincia di Padova, il tributo TEFA.

Bimestre	PERIODO INCASSO TEFA	TERMINE VERSAMENTO
		Comune/Soggetto incaricato
1	GENNAIO – FEBBRAIO	30 aprile
2	MARZO – APRILE	30 giugno
3	MAGGIO – GIUGNO	31 agosto
4	LUGLIO – AGOSTO	31 ottobre
5	SETTEMBRE – OTTOBRE	31 dicembre
6	NOVEMBRE – DICEMBRE	28/29 febbraio

3. Per data di scadenza di versamento si intende il giorno di accredito dei fondi nella disponibilità di cassa della Provincia di Padova; data attestata dal Tesoriere dell'Ente con il provvisorio d'incasso sulla propria contabilità. In caso di tardato od omesso riversamento si applicano gli interessi di mora, nella misura del tasso legale vigente ai sensi degli articoli 1224 e 1284 del Codice Civile.

4. I riversamenti devono essere effettuati tramite **girofondi Banca d'Italia**, se il versante è un Comune, fino alla vigenza del periodo transitorio del regime di tesoreria unica, o attraverso **bonifici**, nel caso di versamento da parte dei soggetti incaricati dai Comuni della riscossione/versamento del TEFA.

5. Nel caso in cui l'importo del Tributo TEFA da riversare bimestralmente sia inferiore ad euro 100,00 (al lordo della commissione e del compenso per la riscossione), il riversamento può essere effettuato unitamente all'importo riscosso nel successivo bimestre ed entro il termine previsto per quest'ultimo; la rendicontazione degli incassi deve essere tenuta distinta per bimestre di competenza.

ART. 4 - RITARDATO/OMESSO VERSAMENTO

1. In caso di ritardato od omesso versamento, la Provincia di Padova invierà un sollecito di pagamento all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Comune e/o del soggetto incaricato del riversamento TEFA da parte del Comune, assegnando un ulteriore termine non superiore a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dello stesso, con gli interessi di mora, ai sensi degli articoli 1224 e 1284 del Codice Civile, al tasso legale e calcolati dalla scadenza del termine di versamento iniziale fino alla data di pagamento effettivo.

2. In assenza di versamento si procederà alla riscossione coattiva secondo le procedure previste dalla vigente normativa.

ART. 5 - SOMME PROVENIENTI DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA.

1. I Comuni/Soggetti incaricati devono riversare alla Provincia di Padova anche gli importi annuali TEFA derivanti dalle somme eventualmente riconosciute dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani, entro gli stessi termini di riversamento del bimestre solare in cui perviene nella disponibilità di cassa l'importo medesimo.

ART. 6 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

1. Entro il mese successivo all'approvazione del Bilancio di Previsione i Comuni e i Soggetti incaricati comunicano l'ammontare della previsione relativa alla tassa/tariffa raccolta rifiuti, nonché del TEFA di competenza della Provincia di Padova ed entro 30 giorni i dati sintetici del tributo provinciale a seguito dell'emissione dei ruoli/elenchi Tassa/Tariffa raccolta rifiuti;

2. All'effettuazione dei versamenti bimestrali i Comuni/Soggetti incaricati inviano alla Provincia un rendiconto in cui sono indicati gli importi riscossi a titolo di TEFA e il compenso/commissione trattenuto.

3. Entro il 31 Gennaio di ogni anno i Comuni/Soggetti incaricati presentano alla Provincia un rendiconto annuale relativo alle somme introitate a titolo di TEFA l'anno precedente evidenziando gli sgravi/rimborsi effettuati sui ruoli/elenchi emessi.

4. La Provincia di Padova può effettuare, entro il termine di cinque anni dalla data di riversamento, opportune verifiche sulle somme incassate dal Comune e/o soggetto incaricato richiedendo documentazione integrativa finalizzata all'accertamento ed alla determinazione delle somme di propria competenza.

5. I Comuni/Soggetti incaricati sono agenti contabili sottoposti all'obbligo della resa del conto giudiziale con le modalità e termini indicati dall'art. 93 del D.Lgs. 267/2000.

ART. 7 – RIMBORSI

1. I Comuni e i soggetti incaricati effettuano i rimborsi ai contribuenti delle somme non dovute a titolo di tributo TEFA, anticipando le somme necessarie nel caso in cui gli importi erroneamente pagati dai contribuenti siano già stati riversati alla Provincia di Padova. I medesimi sono autorizzati ad effettuare la compensazione, in termini di cassa, delle somme anticipate per conto della Provincia di Padova con gli importi TEFA del primo versamento utile dovuto; nella rendicontazione di cui all'articolo 6 vanno indicate le suddette somme.

ART. 8 DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Prima dell'avvio delle procedure per la riscossione coattiva, di cui all'art. 4, comma 2, ai Comuni/soggetti incaricati che si trovino in obiettiva e documentata difficoltà finanziaria, per somme certe, liquide ed esigibili, la Provincia di Padova può concedere dilazioni e rateazioni dei riversamenti dovuti purché siano presenti i seguenti requisiti:

- sottoscrizione di un atto di ricognizione del debito ai sensi ed agli effetti dell'art. 1988 c.c. da parte del Comune o soggetto incaricato in cui le singole posizioni debitorie vengano riconosciute nei confronti della Provincia di Padova e indicate in maniera analitica;

- obiettiva impossibilità finanziaria dell'Ente/soggetto incaricato a riversare la somma dovuta in unica soluzione attestata da una relazione che indichi in modo circostanziato i motivi.

2. La richiesta di dilazione non può essere soddisfatta nei confronti di debitori che risultano in morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

3. La dilazione o rateazione è concessa con provvedimento dal Dirigente responsabile del Servizio Finanziario.

ART. 9 – COMUNICAZIONI VARIAZIONI

La Provincia di Padova comunica eventuali variazioni dell'aliquota del tributo non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

ART. 10– ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2019.